



### **CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE PER LA LOCALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONI E DI DEPOSITI DI MATERIALI O MEZZI**

1. Nuovi interventi relativi alle attività di cui in oggetto sono da evitare in tutte le aree che il P.P.A.R. sottopone, per natura e caratteristiche, a tutela integrale o orientata. Nelle aree che il P.P.A.R. indica di sottoporre a tutela integrale non valgono le esenzioni di cui all'art. 60 punto 1 c) e punto 5.
2. Nuovi interventi sono altresì da evitare anche in tutte le aree soggette da specifiche leggi o Piani ad inedificabilità ed in particolare nelle aree a rischio idrogeologico individuate dal P.A.I. regionale (Piano di Assetto Idrogeologico), nonché negli ambiti di tutela fissati dal D.P.R. 236/88 relativo alla salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree cosiddette escludenti (E) così come definite dal Piano Regionale dei Rifiuti relativamente agli impianti definiti "Aree attrezzate per il conferimento e la valorizzazione del rifiuto e impianti di selezione del secco recuperabile".
3. Nelle aree non interessate dai vincoli sopra indicati ma che risultino comunque vulnerabili dal punto di vista della salvaguardia della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei (aree caratterizzate da terreni alluvionali altamente permeabili e ricchi d'acqua e di falde idriche), gli interventi in oggetto sono da evitare, salvo i casi in cui, con adeguati e compatibili interventi di impermeabilizzazione e raccolta delle acque piovane, si rendano nulli i rischi di inquinamento.
4. Nuovi interventi sono da evitare anche all'interno dei Centri Abitati; per gli impianti già esistenti all'interno dei centri, i P.R.G. dovranno individuare quelli per i quali sono da vietarsi gli ampliamenti prefigurando anche un loro futuro trasferimento.
5. Per i nuovi interventi posti al di fuori dei Centri Abitati e ricadenti in aree in cui risultino ammissibili, si propone il rispetto dei seguenti limiti:
  - a) distanza di almeno 500 mt. circa da zone residenziali esistenti e di previsione nonché del limite dei Parchi Naturali istituiti, limitatamente alle attività rientranti nella disciplina del Piano dei Rifiuti;
  - b) distanze prescritte dal Codice della Strada, e dal P.P.A.R. o P.T.C. quando superiori, per tutti i tipi di arterie comprese quelle di valore paesistico indicate dal P.P.A.R..



# **PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

## **AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE**

La scelta delle aree deve comunque risultare coerente con il disegno e le scelte complessive degli strumenti urbanistici vigenti ed evitare il più possibile contesti di particolare valore paesaggistico, ambientale e culturale (ad esempio aree vincolate ai sensi D.L. 490/99, aree agricole di valore storico-culturale....) e dovranno in generale privilegiarsi siti posti in prossimità delle aree produttive esistenti o previste.

Tali aree inoltre devono risultare prevalentemente pianeggianti e facilmente accessibili anche da mezzi pesanti senza creare comunque problemi di sicurezza viaria.

Per ciascun intervento è obbligatorio uno specifico Piano del Verde in scala almeno 1/500 o 1/200 finalizzato a risolvere sulla base delle specifiche caratteristiche dei singoli casi, il problema della schermatura vegetale e della relativa manutenzione (convenzione).

Le aree in questione, nel momento in cui non saranno più utilizzate per le attività originarie, dovranno ritornare alla destinazione agricola sulla base di un apposito Piano di Ripristino.

Sono comunque da privilegiare scelte urbanistiche che tendono ad accorpate più interventi in un'unica zona, possibilmente posta come già esplicitato in prossimità di aree produttive vigenti.

Il Dirigente d'Area  
Arch. Roberto Biagianti